



Bolzano – Piazza delle Erbe



Trento – Castello del Buonconsiglio



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE

dott. Corrado Pascucci

COMPONENTI

dott. Fabio Biasi

dott. Domenico Valter Presta

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI BOLZANO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE

dott. Paul Ranzi

COMPONENTI

dott. Roberto Macaluso

dott. Markus Mayr

dott. Christian Meyer



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO

Nella duplice veste di Presidente della Commissione Tributaria di II grado di Trento e di Direttore dell'Ufficio del Massimario sono lieto di presentare e offrire, a tutti gli operatori e studiosi della materia fiscale e tributaria, una raccolta giurisprudenziale delle massime più significative della Provincia Autonoma di Trento relative all'anno 2013.

Il Massimario costituisce un formidabile strumento di conoscenza e di approfondimento per gli stessi Giudici e per tutti coloro che prestino rappresentanza ed assistenza tecnica in giudizio.

Il contenuto del volume è altresì pubblicato, con le relative massime, sulla banca dati – Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria CERDEF (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione, assistito da un efficace indice telematico, per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

E' con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che consegno questo opuscolo a tutti gli operatori tributari, nonché a coloro che manifestano interesse alla sua consultazione.

*Il Presidente e Direttore
dell'Ufficio del Massimario
dr. Corrado PASCUCCI*



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO

Nella veste di Presidente f.f. della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, nonché in quella di Direttore dell'Ufficio Massimario, sono lieto di presentare e offrire a tutti gli operatori e studiosi della materia fiscale e tributaria una raccolta giurisprudenziale delle massime più significative estratte da sentenze delle Commissioni di 1° e di 2° grado della Provincia autonoma di Bolzano.

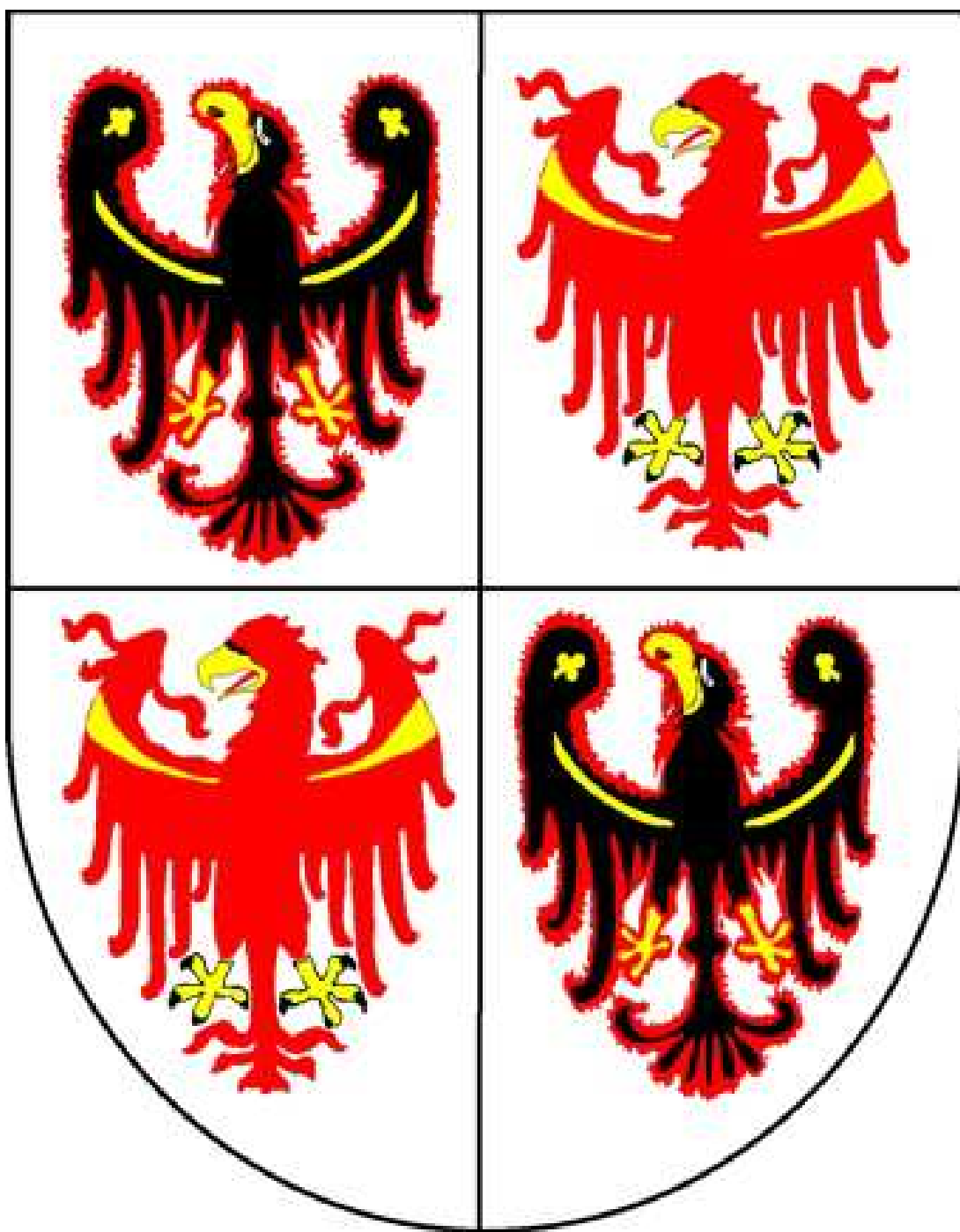
La conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo, via via, un rilievo sempre più incisivo e determinante, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi rappresentativi delle Commissioni Tributarie del proprio distretto, può essere, per l'intera platea dei contribuenti, risolutiva per decidere se dar seguito all'eventuale fase contenziosa.

Mi preme infine sottolineare che la redazione delle massime è stata possibile grazie al fruttuoso Protocollo di intesa siglato tra la Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano ed il dott. Francesco Montanari –della Libera Università di Bolzano – Facoltà di Economia; Protocollo che ha permesso di realizzare il contenuto di questo volume che con le relative sentenze, è stato pubblicato sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

*Il Presidente f.f. della CT2Gr
e Direttore dell'Ufficio Massimario
Dr. Paul RANZI*



**SI RINGRAZIANO, PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE,
LA PROF.SSA ALESSANDRA MAGLIARO,
IL PROF. MAURIZIO MATTEUZZI,
IL PROF. FRANCESCO MONTANARI
ED IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL
TRENTINO – ALTO ADIGE**





ACCERTAMENTO

- **LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DPR 600/73 - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 28 novembre 2013, n.134 - Presidente Piccolroaz - Relatore Tellone – pag.17**
- **UTILIZZAZIONE INDAGINI PENALI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.79 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo – pag.17**
- **STUDI DI SETTORE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 15 ottobre 2013, n.45 - Presidente e Relatore Biasi – pag.17**
- **STUDI DI SETTORE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 11 novembre 2013, n.50 - Presidente e Relatore Biasi – pag.17**
- **OMESSO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 12, 7 CO., L. 212/2000 - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 1 luglio 2013, n.57 - Presidente Serao e Relatore Morizzo – pag.18**
- **ACCERTAMENTO SINTETICO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 12 luglio 2013, n.94 – Presidente e Relatore Anselmi – pag.18**
- **RETTIFICA DEL REDDITO DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 3 settembre 2013, n.98 - Presidente e Relatore Erlicher – pag.18**
- **ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 8 aprile 2013, n.14 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes – pag.19**
- **DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN PROCEDIMENTO PENALE - RISULTANZE CONTABILI DEI SOCI - DICHIARAZIONE DI TERZO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 8 maggio 2013, n.46 - Presidente e Relatore Erlicher – pag.19**
- **STUDI DI SETTORE – Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 28 gennaio 2013, n.5 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini – pag.20**
- **STUDI DI SETTORE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 febbraio 2013, n.14 - Presidente Pascucci - Relatore Presta – pag.20**
- **STUDI DI SETTORE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 marzo 2013, n.12 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti – pag.20**
- **ACCERTAMENTI BANCARI EX ART. 32, CO. 2, DPR 600/73 - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 17 aprile 2013, n.29 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti – pag.20**
- **ACCERTAMENTO SINTETICO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 10 aprile 2013, n.28 - Presidente e Relatore Biasi – pag.21**



- **ACCERTAMENTI BANCARI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 marzo 2013, n.10 - Presidente e Relatore Biasi – pag.21**
- **STUDI DI SETTORE - Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 6 marzo 2013, n.16 - Presidente Ranzi - Relatore Mayr – pag.21**
- **NOTIFICA PRIMA DEI 60 GG. DALLA CONSEGNA DEL PVC - Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 18 dicembre 2012, n.12 - Presidente e Relatore Fliri – pag.21**
- **ABUSO DEL DIRITTO - Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 27 dicembre 2012, n.9 - Presidente Fliri - Relatore Ceresara – pag.22**

RISCOSSIONE

- **ISCRIZIONE IPOTECARIA - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.109 - Presidente Piccolroaz - Relatore Veneri – pag.23**
- **CARTELLA DI PAGAMENTO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.108 - Presidente e Relatore Piccolroaz – pag.23**
- **ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR 602/73 - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 1 luglio 2013, n.66 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.23**
- **CARTELLA ESATTORIALE - CONTRIBUTI CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 21 maggio 2013, n.33 - Presidente e Relatore De Benedetto – pag.24**
- **CONTRIBUTI INPS - Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 4 maggio 2012, n.12 - Presidente e Relatore Bruccoleri – pag.24**

IRPEF

- **PLUSVALENZE IMMOBILIARI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 marzo 2013, n.16 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.25**
- **LAVORI IN SUBAPPALTO CON COMPENSO ORARIO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 16 settembre 2013, n.73 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.25**
- **VENDITA OROLOGI DI COLLEZIONISTA SU INTERNET - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 10 settembre 2013, n.72 – Presidente Pascucci - Relatore Pontalti – pag.25**
- **SOCIETA' NON OPERATIVE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 1 luglio 2013, n.65 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.25**
- **OPZIONE PER TASSAZIONE SEPARATA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 14 gennaio 2013, n.2 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.26**



REDDITI D'IMPRESA – IRPEG – IRES

- **IRES – LEASING IMMOBILIARE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 16 dicembre 2013, n.86 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo – pag.27**
- **IRES – ESTEROVESTIZIONE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 8 ottobre 2013, n.44 - Presidente e Relatore Biasi – pag.27**
- **IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) - COMPONENTI NEGATIVI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 luglio 2013, n.81 - Presidente Erlicher - Relatore Flaim – pag.27**
- **IRES - SOCIETÀ NON OPERATIVA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 27 novembre 2013, n.54 - Presidente e Relatore Biasi – pag.28**
- **IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) - SOCIETA' NON OPERATIVA - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 24 luglio 2013, n.65 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes – pag.28**
- **IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) - SOCIETA' NON OPERATIVA - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 30 settembre 2013, n.69 - Presidente Serao - Relatore Mottes – pag.29**
- **IRES – AREE OCCUPATE DA IMMOBILE STRUMENTALE - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 maggio 2013, n.61 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim – pag.29**
- **SOCIETA' NON OPERATIVE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.30 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.29**
- **REDDITI DI IMPRESA - DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 30 luglio 2013, n.67 - Presidente Pascucci - Relatore Piccialli – pag.29**
- **SOCIETA' NON OPERATIVE – ATTIVITA' ALBERGHIERA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 22 aprile 2013, n.44 - Presidente Pascucci - Relatore Piccialli – pag.30**
- **IRPEG – IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 2 gennaio 2013, n.1 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.30**
- **IRPEG – REDDITI DIVERSI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 7 gennaio 2013, n.3 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini – pag.30**
- **IRPEG – AUTOCONSUMO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.23 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.31**



- SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE – DINIEGO DI RIMBORSO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 13 giugno 2013, n.75 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim – pag.31
- IRES – SOCIETA' NON OPERATIVE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 9 gennaio 2013, n.1 - Presidente e Relatore Biasi – pag.31
- REDDITI D'IMPRESA – AMMORTAMENTO FINANZIARIO – Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 7 marzo 2013, n.18 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.31
- REDDITO D'IMPRESA – CESSIONE RAMO D'AZIENDA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 18 marzo 2013, n.31 - Presidente Pascucci - Relatore Piccialli – pag.32

IVA

- ATTIVITA' COMMERCIALE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 18 settembre 2013, n.41 - Presidente Biasi - Relatore Presta – pag.33
- OPERAZIONI INESISTENTI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 27 novembre 2013, n.84 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.33
- OPERAZIONI INESISTENTI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 11 aprile 2013, n.42 - Presidente Erlicher - Relatore Anselmi – pag.33
- OPERAZIONI ESENTI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 6 giugno 2013, n.63 - Presidente e Relatore Anselmi – pag.34
- FRODI CAROSELLO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 1 febbraio 2013, n.3 - Presidente e Relatore Biasi – pag.34
- IMMOBILE AVENTE CATEGORIA CATASTALE A/2 (CIVILE ABITAZIONE) - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 febbraio 2013, n.7 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti – pag.34
- CESSIONE DI PARTECIPAZIONI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.20 - Presidente e Relatore Biasi – pag.35
- OPERAZIONI INESISTENTI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 febbraio 2013, n.15 - Presidente Pascucci - Relatore Presta – pag.35
- NOLEGGIO AUTO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 febbraio 2013, n.6 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti – pag.35
- CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 24 luglio 2013, n.64 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes – pag.35



- **OPERAZIONI NON IMPONIBILI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 giugno 2013, n.39 - Presidente e Relatore Serao – pag.36**
- **FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 24 gennaio 2013, n.14 - Presidente Bruccoleri - Relatore Macaluso – pag.36**
- **ALiquota AGEVOLATA EX ART. 127 QUINQUIES TABELLA A ALLEGATA AL D. P. R. 633/1972 - Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 17 dicembre 2012, n.6 - Presidente Meyer - Relatore Pichler – pag.37**
- **PRESTAZIONI ALBERGHIERE - Commissione Tributaria di I grado di Bolzano – sentenza 21 gennaio 2013, n.21 - Presidente e Relatore Fliri – pag.37**

IRAP

- **ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 14 novembre 2013, n.121 - Presidente e Relatore Piccolroaz – pag.39**
- **MEDICO GENERICO CONVENZIONATO CON SSN - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.112 - Presidente Piccolroaz - Relatore Veneri – pag.39**
- **MEDICO DI BASE - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 9 luglio 2013, n.74 - Presidente Anselmi - Relatore Antolini – pag.39**

ICI

- **CENTRALE IDROELETTRICA - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 14 ottobre 2013, n.89 - Presidente Piccolroaz - Relatore Antolini – pag.40**
- **BASE IMPONIBILE - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 luglio 2013, n.61 - Presidente e Relatore De Benedetto – pag.40**
- **AREE FABBRICABILI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 24 luglio 2013, n.66 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes – pag.40**
- **ELETTRODOTTI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 20 giugno 2013, n.79 - Presidente e Relatore Erlicher – pag.41**
- **AREE FABBRICABILI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 13 febbraio 2013, n.12 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini – pag.41**
- **FABBRICATO CON NATURA COMMERCIALE (ALBERGO) - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.26 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.41**
- **IMMOBILI NON ISCRITTI AL CATASTO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 8 aprile 2013, n.38 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo – pag.41**



IMPOSTA DI REGISTRO

- **CESSIONE D'AZIENDA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.78 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo – pag.42**
- **AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI RICOMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 10 settembre 2013, n.71 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.42**
- **AGEVOLAZIONE TRASFERIMENTI IMMOBILIARI (ART. 1, CO. 1, SESTO PERIODO, TARIFFA PARTE PRIMA, DPR 131/1986) - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 18 aprile 2013, n.46 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim – pag.42**
- **VALORE DELL'IMMOBILE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 14 gennaio 2013, n.4 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.43**
- **AGEVOLAZIONE L. 604/54 - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 31 gennaio 2013, n.6 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.43**
- **AGEVOLAZIONE EX ART. 33, CO. 3, L. 388/2000 - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.18 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.43**
- **CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 febbraio 2013, n.4 - Presidente e Relatore Biasi – pag.43**
- **VALORE AVVIAMENTO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.27 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.44**
- **PLUSVALENZE IMMOBILIARI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 7 agosto 2013, n.68 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.44**
- **PLUSVALENZE IMMOBILIARI - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 maggio 2013, n.51 - Presidente Pascucci – Relatore Tranquillini – pag.44**
- **AVVISO RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 12 aprile 2013, n.39 - Presidente Pascucci - Relatore Biasi – pag.45**
- **CLASSAMENTO CATASTALE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.26 - Presidente Pascucci - Relatore Presta – pag.45**
- **AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - 14 dicembre 2012, n.3 - Presidente e Relatore Ranzi – pag.45**
- **AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI INSERITI IN PIANI DI RECUPERO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI - Commissione Tributaria di I Grado di Bolzano - sentenza 5 marzo 2013, n.51 - Presidente Fliri - Relatore Scheidle – pag.45**



- **PATTI DI FAMIGLIA GRAVATI DA ONERI - Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 6 febbraio 2013, n.11 - Presidente Ranzi - Relatore Mayr – pag.46**
- **TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN IMPRESA INDIVIDUALE - Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano - sentenza 7 gennaio 2013, n.13 - Presidente Meyer - Relatore Abram – pag.46**

TRIBUTI DOGANALI

- **RESPONSABILITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE PER IMMISSIONE AL CONSUMO FRAUDOLENTA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.21 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.47**
- **ACCISE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 8 aprile 2013, n.33 - Presidente Pascucci - Relatore Presta – pag.47**
- **LEGITTIMAZIONE ATTIVA AD EMETTERE AVVISI DI RETTIFICA - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 15 aprile 2013, n.40 - Presidente e Relatore Pascucci – pag.47**

AGEVOLAZIONI

- **ONLUS - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 30 settembre 2013, n.80 - Presidente Anselmi – Relatore Tellone – pag.48**
- **CONTRIBUTI CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 3 giugno 2013, n.52 - Presidente Di Francia - Relatore Antolini – pag.48**
- **IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.22 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.48**
- **PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano - sentenza 18 gennaio 2013, n.4 – Presidente Ranzi - Relatore Rispoli – pag.49**

PROCESSO TRIBUTARIO

- **CREDITO D'IMPOSTA IVA CEDUTO PRO SOLUTO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 16 dicembre 2013, n.87 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti – pag.50**
- **GIUDICATO ESTERNO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 11 novembre 2013, n.53 - Presidente Biasi - Relatore Giuliani – pag.50**
- **ART. 96 C.P.C. - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 22 luglio 2013, n.79 - Presidente e Relatore De Benedetto – pag.50**



- **ATTI IMPUGNABILI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 maggio 2013, n.60 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim – pag.51**
- **MANCATA SOTTOSCRIZIONE IN ORIGINALE DELLA COPIA DEL RICORSO DEPOSITATA IN COMMISSIONE - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 20 maggio 2013, n.56 - Presidente Pascucci - Relatore Pontalti – pag.51**
- **RICORSO AVVERSO DINIEGO DI RIMBORSO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 17 aprile 2013, n.32 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti – pag.51**
- **NOTIFICAZIONE ATTO D'APPELLO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 18 marzo 2013, n.21 - Presidente Pascucci - Relatore Presta – pag.52**
- **ART. 110, COMMA VII, TUIR - Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 7 gennaio 2013, n.33 - Presidente e Relatore Meyer – pag.52**
- **ART. 110, COMMA VII, TUIR – Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 3 dicembre 2012, n.16 - Presidente Meyer – Relatore Defant – pag.52**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- **ATTO DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 9 luglio 2013, n.73 - Presidente Anselmi - Relatore Antolini – pag.53**
- **RESPONSABILITA' CONSULENTE EX ART. 5 D. LGS. 472/97 - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 maggio 2013, n.59 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim – pag.53**
- **SANZIONE PER RITARDATO ACCATASTAMENTO - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 21 febbraio 2013, n.8 - Presidente Biasi - Relatore Filosi – pag.53**
- **OMESSO VERSAMENTO IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA COMPATIBILITA' DEL TRIBUTO - Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 11 settembre 2013, n.99 - Presidente e Relatore Anselmi – pag.53**

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- **ART. 12, CO. 7 - Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 20 maggio 2013, n.55 - Presidente Pascucci - Relatore Pontalti – pag.55**



ACCERTAMENTO

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 28 novembre 2013, n.134 - Presidente Piccolroaz - Relatore Tellone

ACCERTAMENTO – LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DPR 600/73 – OBBLIGO MOTIVAZIONE – NON NECESSARIETA'

Nel caso di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, la cartella esattoriale consiste in una mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente. La comunicazione del previo avviso bonario è condizione sufficiente per porre a conoscenza il contribuente delle ragioni sottese all'emissione della cartella.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.79 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo

ACCERTAMENTO – UTILIZZAZIONE INDAGINI PENALI – MANCANZA AUTORIZZAZIONE PUBBLICO MINISTERO – IRRILEVANZA

La mancanza di autorizzazione del pubblico ministero all'utilizzazione delle indagini penali ai fini fiscali è irrilevante, posto che tale autorizzazione è a tutela del segreto istruttorio e non a garanzia del contribuente.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 15 ottobre 2013, n.45 - Presidente e Relatore Biasi

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – INAPPLICABILITA' PER FATTISPECIE SPECIFICA – DISPOSIZIONE DI CTU – RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI SULLA BASE DELLA PERIZIA

In casi particolari è possibile disattendere le determinazioni dello studio di settore e determinare i ricavi e l'imponibile tramite ctu. Nel caso di specie l'avvento sul mercato di concorrenza particolare, il non aver valorizzato elementi di fatto quali la capacità del magazzino e la criticità delle risultanze degli studi di settore legittimano il disconoscimento del metodo accertativo in favore di una specifica consulenza tecnica.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 11 novembre 2013, n.50 - Presidente e Relatore Biasi

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – INAPPLICABILITA' PER FATTISPECIE SPECIFICA – DISPOSIZIONE DI CTU – RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI SULLA BASE DELLA PERIZIA

Nel caso di una impresa che opera nei settori delle costruzioni edili in appalto e subappalto, vista l'estrema varietà e complessità delle operazioni poste in essere, non è attendibile l'utilizzo degli studi di settore basati su calcoli di tipo statistico. Più coerente si appalesa l'uso della CTU.



Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 1 luglio 2013, n.57 - Presidente Serao e Relatore Morizzo

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - OMESSO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 12, 7 CO., L. 212/2000 - NULLITA' ATTO IMPOSITIVO - SUSSISTE

È nullo l'avviso di accertamento emesso prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, 7 co., L.212/2000 entro il quale il contribuente può presentare osservazioni e richieste.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 12 luglio 2013, n.94 – Presidente e Relatore Anselmi

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO - PROVA DELLA NATURA ESENTE DEL MAGGIOR REDDITO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA FAMILIARE - NATURA FONDIARIA DEI REDDITI PERCEPITI – SUSSISTE

Nel caso di accertamento del reddito con metodo sintetico, la partecipazione del contribuente, in qualità di coltivatore diretto all'attività dell'azienda agricola familiare, in quanto idonea a generare redditi aventi natura fondiaria che per espressa previsione normativa hanno ridotta rilevanza fiscale, può costituire una giustificazione al dedotto maggior reddito accertato.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 3 settembre 2013, n.98 - Presidente e Relatore Erlicher

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - RETTIFICA DEL REDDITO DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI - OBBLIGO DI NOTIFICARE L'ATTO ANCHE AI SOCI - ESCLUSIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA ESCLUSIVAMENTE IN CAPO ALLA SOCIETA' - SUSSISTE

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - SOCIETA' DI CAPITALI A RISTRETTA BASE SOCIALE - POSSIBILITA' PER I SOCI DI CONTESTARE IL MAGGIOR REDDITO ACCERTATO IN CAPO ALLA SOCIETA' - ESCLUSIONE - PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEI MAGGIORI RICAVI AI SOCI - SUSSISTE - PROVA CONTRARIA - DIMOSTRAZIONE MANCATA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI - ACCANTONAMENTO DEGLI UTILI DA PARTE DELLA SOCIETA' - REINVESTIMENTO DEGLI UTILI

In caso di notifica di un avviso di accertamento con cui si rettifichi il reddito di una società di capitali, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società ed i soci della stessa in quanto la legittimazione processuale compete unicamente alla società.



Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, laddove siano stati accertati maggiori ricavi in capo alla società, è legittimo presumere che tali maggiori importi siano stati distribuiti tra i soci sulla base delle rispettive quote di partecipazione. I soci, considerato che è loro precluso contestare la determinazione del maggior reddito effettuata nei confronti dell'ente collettivo, ai fini di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di distribuzione, dovranno dimostrare che i maggiori ricavi accertati non abbiano concretamente comportato alcuna distribuzione di utile, ovvero che gli stessi siano stati accantonati dalla società ovvero, infine, che siano stati da essa integralmente reinvestiti.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 8 aprile 2013, n.14 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO – INATTENDIBILITA' CONTABILE – RICOSTRUZIONE DEL REDDITO ATTRAVERSO PERCENTUALI DI RICARICO E STUDI DI SETTORE – LEGITTIMITA'

Nel caso di contabilità inattendibile, è legittimo da parte dell'AF la ricostruzione dei prezzi medi di vendita attraverso le percentuali di ricarico. E' altresì legittimo l'utilizzo degli studi di settore quale elemento presuntivo di raffronto.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 8 maggio 2013, n.46 - Presidente e Relatore Erlicher

ACCERTAMENTO – DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN PROCEDIMENTO PENALE – ASSENZA AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE AGLI UFFICI FINANZIARI – IRRILEVANZA – UTILIZZABILITA'

ACCERTAMENTO – SOCIETA' DI PERSONE – RISULTANZE CONTABILI DEI SOCI – ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL'AF – MANCANZA - INUTILIZZABILITA'

ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE DI TERZO – VALORE DI ELEMENTO INDIZIARIO – NECESSITA' DI ULTERIORI RISCONTRI PROBATORI – MANCANZA – INUTILIZZABILITA'

La documentazione acquisita nell'ambito di un processo penale e utilizzata a fini fiscali in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria non incide sull'efficacia probatoria dei dati trasmessi e non implica invalidità dell'atto impositivo.

Nel caso di accertamento concernente una società di persone, l'AF può utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ad uno dei soci, purchè provi adeguatamente che siano riferibili ad operazioni poste in essere dalla società. In mancanza di tale dimostrazione è prevista l'inutilizzabilità delle risultanze dei c/c non intestati alla società ai fini della ricostruzione dei ricavi ad essa imputabili.

La dichiarazione di un terzo relativa la versamento di somme "in nero" per il pagamento di canoni di locazione prive di riscontri oggettivi, non hanno valore di prova testimoniale, ma mere informazioni. Il loro valore probatorio è assimilabile a quello degli elementi indiziari e non possono da sole costituire il fondamento della decisione.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 28 gennaio 2013, n.5 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO RICAVI DICHIARATI E PRESUNTI – ULTERIORI ELEMENTI – ANTIECONOMICITA' – IRRISORIETA' DEL REDDITO RISPETTO ALLA CAPACITA' DI SPESA – LEGITTIMITA' ACCERTAMENTO

Nel caso di accertamento analitico-induttivo basato sugli studi di settore, l'accertamento è legittimo se, oltre allo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti dall'applicazione dello studio di settore, vengono presi in considerazione ulteriori elementi di valenza probatoria quali l'antieconomicità dell'attività e l'irrisorietà del reddito percepito rispetto all'effettiva capacità di spesa del contribuente.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 febbraio 2013, n.14 - Presidente Pascucci - Relatore Presta

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – NECESSITA' ATTIVITA' PROCEDIMENTALE E CONTRADDITTORIO COL CONTRIBUENTE – ESISTENZA – LEGITTIMITA' ACCERTAMENTO

L'accertamento basato su studi di settore costituisce presunzione semplice e deve necessariamente prevedere un contraddittorio col contribuente. Nel caso di specie l'ufficio instaurando il contraddittorio, tenendo conto delle eccezioni del contribuente e motivando l'incongruenza dei dati economici esposti e dei redditi dichiarati, ha assolto pienamente l'onere probatorio.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 marzo 2013, n.12 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PRESENTAZIONE CERTIFICATO MEDICO GENERICO NON CONFORTATO DA ULTERIORI ELEMENTI PROBATORI – INSUFFICIENZA PROBATORIA – LEGITTIMITA' DELL'ACCERTAMENTO

La presentazione di un certificato medico generico prodotto in data successiva a quelle delle annualità in contestazione, non confortato da ulteriori elementi probatori quali ricoveri ospedalieri pregressi, visite specialistiche, ecc, non è sufficiente a negare efficacia ad un accertamento effettuato sulla base degli studi di settore.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 17 aprile 2013, n.29 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTI BANCARI EX ART. 32, CO. 2, DPR 600/73 – LAVORATORI AUTONOMI – APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AGLI STESSI DAL 1/1/2005 – PERIODI PREGRESSI – ILLEGITTIMITA' ACCERTAMENTO

Nel caso di accertamenti bancari la presunzione dell'art. 32 del D.P.R.600/73 è stata estesa anche ai lavoratori autonomi solo con L. 311/2004 applicabile dal periodo d'imposta 2005. Nessun obbligo di documentazione bancaria esisteva, dunque, in capo al lavoratore autonomo prima di tale periodo.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 10 aprile 2013, n.28 - Presidente e Relatore Biasi

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO – MAGGIOR REDDITO ACCERTATO PER APPLICAZIONE REDDITOMETRO – SPESE SOSTENUTE TRAMITE VENDITA OPERE D'ARTE – MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE – LEGITTIMITÀ ACCERTAMENTO

Nel caso di accertamento sintetico il contribuente deve provare la legittimità dello scostamento fra reddito dichiarato e spese sostenute. La vendita di un'opera d'arte non documentata non è prova sufficiente a rendere legittimo l'accertamento.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 marzo 2013, n.10 - Presidente e Relatore Biasi

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTI BANCARI – CONSEGNA SPONTANEA DOCUMENTAZIONE BANCARIA – ACQUISIZIONE ILLEGITTIMA PERCHÉ NON PREVIAMENTE AUTORIZZATA DAL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA – INFONDATEZZA

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE – ESIBIZIONE MEZZI DI PAGAMENTO DI DETTE OPERAZIONI – INSUFFICIENZA

Nel caso di accertamenti bancari la consegna spontanea della documentazione rende la stessa pienamente utilizzabile perché la mancata autorizzazione del Comando della Guardia di Finanza attiene ai rapporti interni e non produce inutilizzabilità dei documenti.

La sola esibizione dei mezzi di pagamento non adempie l'onere per il contribuente di provare che le operazioni non erano inesistenti.

Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 6 marzo 2013, n.16 - Presidente Ranzi - Relatore Mayr

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO FONDATA SOLAMENTE SULE MEDIE DI SETTORE – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE

La media di settore non è idonea a fondare, senza ulteriori risultanze istruttorie, la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito. Analogamente, tale scostamento non determina l'inversione della prova a carico del contribuente (e, quindi, specularmente, a favore dell'Amministrazione finanziaria): infatti, le risultanze degli studi di settore costituiscono mere presunzioni semplici. Da ciò consegue che l'incertezza determinata dalla parziale inattendibilità delle scritture contabili, non è colmabile semplicemente sostituendo le risultanze del scritture con quelle degli studi di settore.

Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 18 dicembre 2012, n.12 - Presidente e Relatore Fliri

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA PRIMA DEI 60 GG. DALLA CONSEGNA DEL PVC – INDICAZIONE DELL'IMMINENTE DECADENZA DELL'AZIONE ACCERTATRICE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE



AVVISO DI ACCERTAMENTO – DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CAPO DELL'UFFICIO AL FUNZIONARIO FIRMATARIO – ESISTENZA PROVATA FINO A QUERELA DI FALSO – SUSSISTE - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELLA DELEGA AL PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO – NON SUSSISTE

Non sussiste la violazione dell'art. 12, comma 7°, della legge 212/2000, allorquando l'Ufficio motivi il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, prima del quale non può essere notificato l'avviso di accertamento, evidenziando in quest'ultimo l'imminente scadenza del termine di cui all'art. 43 D.p.r. 600/73 e la conseguente necessità di evitare la decadenza dell'azione accertatrice.

L'esistenza della delega in favore del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato è provata, fino a querela di falso, dalla relativa attestazione contenuta nell'atto medesimo, non essendo previsto da nessuna disposizione che la delega debba essere allegata all'atto.

Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 27 dicembre 2012, n.9 - Presidente Fliri - Relatore Ceresara

ACCERTAMENTO - ABUSO DEL DIRITTO – PRINCIPIO GENERALE DEL DIRITTO EUROPEO E NAZIONALE – SUSSISTE – APPLICAZIONE LIMITATA AI CASI DI CUI ALL'ART. 37 – BIS, D. P. R. 600/1973 – NON SUSSISTE – APPLICABILITÀ D'UFFICIO – SUSSISTE - CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK - POTENZIALE ELUSIVITÀ – SUSSISTE

Per contrastare il fenomeno elusivo, oltre alle ipotesi specificamente previste e disciplinate dall'art. 37 bis D.p.r. 600/1973, esiste una clausola generale antielusiva, sia nell'ambito del diritto europeo in relazione ai cosiddetti tributi "armonizzati" (quali l'IVA, le accise e i diritti doganali), sia in relazione ai tributi che esulano dalle imposte europee, quali le imposte dirette (SS.UU. n. 30005/2008 e 30007/2008 che fanno discendere detto principio dall'art. 53 Cost.). Il rango europeo, o costituzionale, di tale principio importa, altresì, la necessità della sua applicazione d'ufficio.

Ne consegue che il contratto di leasing sale and lease back, pur rispondendo ad un modello negoziale reale e lecito, in ragione di talune anomale clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie in cui versa l'impresa utilizzatrice, nella fattispecie concreta risulta utilizzato abusivamente, giacché concluso al fine di realizzare come unico scopo un vantaggio fiscale.



RISCOSSIONE

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.109 - Presidente Piccolroaz - Relatore Veneri

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI – DIFETTO DI GIURISDIZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA – INSUSSISTENZA

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – NOTIFICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R – IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA – SANATORIA EX 156 C.P.C.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, essendo l'intero credito – tributario e contributivo – divenuto definitivo, è legittima l'impugnazione della stessa, per ragioni di economia processuale, davanti alla commissione tributaria.

Il vizio di notifica, pur non sussistendo nel caso di spedizione con raccomandata A/R, è sanato dal contribuente con il ricorso ai sensi dell'art.156 c.p.c.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.108 - Presidente e Relatore Piccolroaz

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA PER POSTA – LEGITTIMITA'

La notifica della cartella di pagamento è validamente effettuata attraverso la semplice spedizione per lettera raccomandata con A/R non applicandosi in tale ipotesi le disposizioni della L. 890/82.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 1 luglio 2013, n.66 - Presidente e Relatore Pascucci

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR 602/73 – MANCANZA NOTIFICA AVVISO EX ART 50 DPR 602/73 – IRRILEVANZA – LEGITTIMITA' ISCRIZIONE IPOTECARIA

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 77 DPR 602/73 PRECEDUTA DA NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E CARTELLE DI PAGAMENTO – VIOLAZIONE DIRITTO DI DIFESA – INFONDATEZZA

L'ipoteca prevista all'art.77 del D.P.R. 602/73 non è mezzo preordinato all'esecuzione immobiliare, ma strumento cautelare. Non si applica quindi all'ipotesi di iscrizione ipotecaria l'art.50 del D.P.R. 602/73.

Non può considerarsi leso il diritto di difesa del contribuente se, nel caso di iscrizione ipotecaria ex art.77 del D.P.R. 602/73, questa è preceduta dalla notifica degli atti di accertamento e dalle cartelle di pagamento.



Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 21 maggio 2013, n.33 - Presidente e Relatore De Benedetto

RISCOSSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE – LEGITTIMITA’

CONTRIBUTI CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO – COLLEGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL GODIMENTO DI VANTAGGI O UTILITA’ EROGATI DAL CONSORZIO – MANCANZA VANTAGGI – NON ASSOGGETTABILITA’ AL CONTRIBUTO

La cartella esattoriale non prevede la sottoscrizione dell’esattore essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza. La cartella priva di sottoscrizione, pertanto, non è affetta da nullità o annullabilità.

La richiesta del contributo di miglioramento fondiario non può avere come presupposto solamente il fatto che il fondo si trovi all’interno del perimetro che gode dei vantaggi che il Consorzio eroga. Il fondo deve fruire effettivamente di questi vantaggi.

Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 4 maggio 2012, n.12 - Presidente e Relatore Bruccoleri

PROCESSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI INPS – RISCOSSIONE DEVOLTA ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NATURA TRIBUTARIA DEI CONTRIBUTI – NON SUSSISTE – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – NON SUSSISTE

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – NOTIFICA ANCHE ALL’EREDE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – NON SUSSISTE

La devoluzione all’Amministrazione finanziaria della riscossione dei contributi previdenziali Inps, per il tramite di una società di cartolarizzazione cessionaria dei contributi stessi, disposta dal D.lgs 462/1997, non ne comporta la trasformazione in crediti di natura tributaria; deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie.

L’atto esattivo notificato ad una società in accomandita semplice poggia su un titolo giuridico diverso da quello che riguarda gli eredi del socio accomandatario: dunque, è infondata l’eccezione di nullità della cartella fondata sul fatto quest’ultima avrebbe avuto la natura di titolo esecutivo anche nei confronti degli eredi del socio.



IRPEF

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 marzo 2013, n.16 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

IRPEF – REDDITI DIVERSI – PLUSVALENZE IMMOBILIARI – VALORE DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO – NATURA INDIZIARIA – INFONDATEZZA ACCERTAMENTO

Nel caso di plusvalenze immobiliari ex art. 81 TUIR, l’imponibile IRPEF è costituito dal corrispettivo della cessione. Il valore definito ai fini dell’imposta di registro ha solamente un valore indiziario di occultamento del corrispettivo, ma da solo non può costituire fondamento per l’accertamento.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 16 settembre 2013, n.73 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORI IN SUBAPPALTO CON COMPENSO ORARIO – NATURA DI LAVORO DIPENDENTE – RICOSTRUZIONE BASATA SOLAMENTE SULLE DICHIARAZIONI DEI PRESTATORI – INSUFFICIENZA – ILLEGITTIMITA’ ACCERTAMENTO

Le sole dichiarazioni dei subappaltatori fornite alla G.d.F. non possono provare la natura di prestazioni di lavoro dipendente degli stessi. Nel caso di specie l’Ufficio ha proceduto a tale ricostruzione solo sulla base di tali dichiarazioni e senza alcun altro riscontro probatorio. Non potendosi escludere un interesse degli stessi a vedersi riconoscere la posizione di lavoratori dipendenti, l’ufficio avrebbe dovuto svolgere ulteriore attività probatoria. In assenza della stessa l’accertamento è illegittimo.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 10 settembre 2013, n.72 – Presidente Pascucci - Relatore Pontalti

IRPEF - IVA – REDDITO D’IMPRESA – VENDITA OROLOGI DI COLLEZIONISTA SU INTERNET – ATTIVITA’ COMMERCIALE – SUSSISTENZA – ASSOGGETTAMENTO AD IRPEF ED IVA

L’attività di vendita di orologi su e-bay effettuata da privato collezionista comporta esercizio di impresa qualora sussistano i requisiti di commercialità e abitualità. Nel caso di specie l’elevato numero delle transazioni, la rilevanza del giro di affari, la professionalità nello svolgimento della stessa nonché il carattere continuativo dell’attività fanno presumere l’esercizio di impresa con conseguente imposizione ai fini irpef ed iva.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 1 luglio 2013, n.65 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – SOCIETA’ NON OPERATIVE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE – IMPOSSIBILITA’ A SVOLGERE L’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE - OGGETTIVE CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO



Nel caso di un attività di panificio, il protrarsi di lavori di ristrutturazione dei locali in cui si svolge l'attività, ha impedito alla società l'attività imprenditoriale, con conseguente piena giustificazione del mancato conseguimento del reddito minimo e illegittimità dell'accertamento.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 14 gennaio 2013, n.2 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA – OPZIONE PER TASSAZIONE SEPARATA – NATURA DI DICHIARAZIONE DI SCIENZA

La natura delle opzioni interne alla dichiarazione tributaria è quella di mere esternazioni di scienza e non di dichiarazioni di volontà. E' quindi illegittimo il diniego di rimborso delle maggiori imposte pagate in caso di richiesta errata di tassazione ordinaria di compensi sottoposti a tassazione separata, basato sulla natura di dichiarazione di volontà dell'opzione e quindi emendabile solo se essenziale e riconoscibile.



REDDITI D'IMPRESA – IRPEG - IRES

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 16 dicembre 2013, n.86 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – LEASING IMMOBILIARE – METODO DI CONTABILIZZAZIONE FINANZIARIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI – SOCIETA' CHE RIENTRA NEI LIMITI DELL'ART. 2435 BIS C.C. – DIVIETO DI ADOTTARE I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI – RECUPERO A TASSAZIONE

Il metodo di contabilizzazione finanziario del leasing patrimoniale previsto dai principi contabili internazionali, non può essere utilizzato da quelle società, quale quella della controversia, per le quali è vietato l'adozione dei principi contabili internazionali.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 8 ottobre 2013, n.44 - Presidente e Relatore Biasi

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – ESTEROVESTIZIONE – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' NEL TERRITORIO DELLO STATO – FONDATEZZA ACCERTAMENTO

Nel caso di soggetti Ires la residenza si determina sulla base del luogo dove si trova la sede amministrativa. Tale individuazione si deve basare su elementi sostanziali. Nel caso di specie l'attività amministrativa è stata svolta in Italia, le decisioni operative, la predisposizione e fornitura delle merci e il controllo delle spedizioni avvenivano nel territorio. All'estero non esisteva struttura aziendale e non risultano pagate imposte. Tali elementi giustificano l'accertamento.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 luglio 2013, n.81 - Presidente Erlicher - Relatore Flaim

IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) - COMPONENTI NEGATIVI - OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DELL'INERENZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA DELLA MERA CONTABILIZZAZIONE DEL COSTO - ESCLUSIONE - OBBLIGATORIETA' DELLA ESISTENZA DI DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DEL COSTO - SUSSISTE

IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) - COMPONENTI NEGATIVI - PROVA DELL'EFFETTIVITA' ED INERENZA - OBBLIGATORIETA' DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 21, 2 CO. LETT. B), D.P.R. 633/1972 - SUSSISTENZA - DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVITA' ED INERENZA ALIUNDE - SUSSISTE



Affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, è necessario che da parte del contribuente sia provata non solo l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia dimostrata l'inerenza ai sensi dell'art. 109, 5 co., T.U.I.R., vale a dire dimostrando che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivino ricavi o proventi che concorrano a formare il reddito; tale prova non può considerarsi pienamente raggiunta dal semplice fatto che l'imprenditore abbia riconosciuto e contabilizzato il relativo costo essendo necessaria l'esistenza di una idonea documentazione dalla quale sia ricavabile, oltre che l'importo, anche il titolo dello stesso.

Nonostante vada esclusa l'idoneità di una fattura a comprovare l'effettività e l'inerenza allorché non presenti gli elementi previsti dall'art. 21, 2 co. lett. b), D.P.R. 633/1972, stante l'abrogazione del sesto comma dell'art. 75 T.U.I.R., dovrà, comunque, riconoscersi al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti di effettività ed inerenza attraverso altri elementi di prova che consentano di superare le lacune della documentazione fiscale.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 27 novembre 2013, n.54 - Presidente e Relatore Biasi

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES - SOCIETÀ NON OPERATIVA – ESERCIZIO INDIRETTO DI ATTIVITÀ AZIENDALE – AFFITTO D'AZIENDA – NATURA ELUSIVA DEL CONTRATTO – PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI AMBIENTALI – OGGETTIVE SITUAZIONI DEL MERCATO – ESCLUSIONE FINALITÀ ELUSIVE – ILLEGITTIMITÀ ACCERTAMENTO

Un'attività alberghiera gestita in un primo tempo in via diretta e successivamente in via indiretta tramite affitto d'azienda, a causa di condizioni ambientali, di oggettive situazioni del mercato e della domanda turistica, pur non avendo conseguito il reddito minimo previsto dalla norma antielusiva, non incorre nell'applicazione della normativa sulle società di comodo. Non è stato infatti accertato che la società sia stata utilizzata come schermo per nascondere l'effettiva titolarità dei beni in capo ai soci. Al contrario le condizioni oggettive hanno reso necessario ricorrere ad un diverso schema contrattuale.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 24 luglio 2013, n.65 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes

IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) - SOCIETÀ NON OPERATIVA - VALIDE RAGIONI CHE GIUSTIFICHINO L'OPERAZIONE - RISOLUZIONE PROBLEMI PARENTALI TRA I SOCI - SUSSISTE

Non osta ai fini della disapplicazione della presunzione di redditività minima di cui all'art. 30 l.724/1994 l'analisi delle ragioni soggettive che hanno giustificato l'operazione economica posta in essere dalla società qualificata come non operativa: in particolar modo si può ritenere legittima un'operazione che abbia quale unico scopo la volontà di risolvere questioni squisitamente parentali dei soci che costituiscono la società e che non presentino intenti fraudolenti.



Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 30 settembre 2013, n.69 - Presidente Serao - Relatore Mottes

IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) - SOCIETA' NON OPERATIVA - DISAPPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI REDDITIVITA' SULLA BASE DELL'UBICAZIONE GEOGRAFICA DELLA SOCIETA' - SUSSISTE

Non osta ai fini della disapplicazione della presunzione di redditività minima di cui all'art. 30 l.724/1994 l'analisi delle peculiari caratteristiche dell'attività d'impresa esercitata, quali una determinata ubicazione geografica, che siano idonee a giustificare una ridotta redditività.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 maggio 2013, n.61 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – AREE OCCUPATE DA IMMOBILE STRUMENTALE – AMMORTIZZABILITA' – D.L. 223/2006 – NATURA INNOVATIVA DELLA NORMA A PERIODI PRECEDENTI – NON APPLICABILITA'

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – COMPONENTI NEGATIVE – PRINCIPIO DI COMPETENZA – DEROGABILITA' – PRESENZA CIRCOSTANZE OBIETTIVE – MANCANZA – IMPONIBILITA'

Il D.L. 223/2006 all'art. 36, co. 7, ha introdotto una norma innovativa in ordine alla non ammortizzabilità delle aree occupate da fabbricati strumentali. La portata innovativa della norma ne impedisce l'applicazione a periodi precedenti l'entrata in vigore del D.L. 223/2006.

Le componenti negative del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109 del TUIR devono essere dedotte secondo il principio di competenza. E' possibile derogare a tale principio solo quando la quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive la cui indicazione è posta a carico del contribuente.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.30 - Presidente e Relatore Pascucci

IRES – SOCIETA' NON OPERATIVE – PRESUPPOSTI PER DISAPPLICAZIONE – OGGETTIVE SITUAZIONI CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE CONSEGUIMENTO RICAVI – RIFERIMENTO A FATTI SOPRAVVENUTI E NON PREVEDIBILI – INSUSSISTENZA

La disapplicazione della normativa antielusiva ai sensi dell'art. 30, co. 4, L. 724/94 può essere richiesta in presenza di fatti sopravvenuti e non prevedibili e non come nel caso di specie in cui la società fin dall'inizio non ha conseguito ricavi e redditi.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 30 luglio 2013, n.67 - Presidente Pascucci - Relatore Piccialli

IMPOSTA SUI REDDITI – IRES – REDDITI DI IMPRESA - DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI - PRINCIPIO DI COMPETENZA – INTERESSI OGGETTO DI CONTROVERSIA CIVILE – IMPUTAZIONE NEL PERIODO DI IMPOSTA IN CUI E' STATA EMESSA LA SENTENZA CIVILE



Il principio di competenza prevede che l'imputazione dei componenti negativi debba essere effettuata quando vi sia la certezza degli stessi. Nel caso sia in corso una controversia civile vertente sulla debenza degli interessi, è solo con la sentenza definitiva che si raggiunge la certezza e la determinazione di questi componenti di reddito, dei quali il giudice civile verifica il presupposto e liquida il relativo ammontare.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 22 aprile 2013, n.44 - Presidente Pascucci - Relatore Piccialli

IRES – SOCIETA' NON OPERATIVE – ATTIVITA' ALBERGHIERA – OGGETTIVE CONDIZIONI DI INAPPLICABILITA' PER STAGIONALITA' - INFONDATEZZA

Nel caso di società non operative la normativa antielusiva non può essere disapplicata per il motivo della stagionalità se riferita ad attività alberghiere. In più, nel caso di specie, l'intento elusivo è dimostrato dal

fatto che il contratto di locazione dell'immobile fra due società di capitali, composte dai membri di uno stesso gruppo familiare con mantenimento di insegna e arredi, può essere configurato quale affitto d'azienda.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 2 gennaio 2013, n.1 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEG – IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE – DEDUCIBILITA' QUOTE DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE

In caso di locazione di immobili da parte di società che rappresenti l'oggetto della sua unica ed effettiva attività, al proprietario dell'immobile non compete alcuna deduzione delle quote di ammortamento.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 7 gennaio 2013, n.3 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEG – REDDITI DIVERSI – VALORE AREA EDIFICABILE – STIMA AGENZIA DEL TERRITORIO BASATA SU COMPRAVENDITE TERRENI LIMITROFI – CONGRUITA'

Il valore di un'area edificabile può essere determinato sulla base di una stima dell'Agenzia del Territorio che prenda in considerazione contratti di compravendita relativi a terreni limitrofi a quello oggetto di contenzioso aventi le stesse caratteristiche morfologiche ed urbanistiche.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.23 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEG – AUTOCONSUMO – ASSEGNAZIONE AI SOCI COOPERATIVA FERORMONI PER UTILIZZO VITICOLO – FONDAMENTO UTILIZZO FERORMONI PROTOCOLLO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO CONSORZIO VINI TARENTINI – NATURA PUBBLICISTICA DEL NEGOZIO – CESSIONE DI BENI – INFONDATEZZA

Non costituiscono cessione di beni l'assegnazione ai soci di una cooperativa di ferormoni per utilizzo viticolo essendo tale utilizzo fondato su un protocollo tra PAT e il consorzio Vini del Trentino.

(* analoga Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.24 - Presidente Biasi - Relatore Filosi)

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 13 giugno 2013, n.75 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim

IMPOSTE SUI REDDITI – SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE – DINIEGO DI RIMBORSO – MANCATO INSERIMENTO CREDITO TRIBUTARIO NEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE – NECESSITA' LEGITTIMITA' DINIEGO

In caso di società in liquidazione è necessaria la rilevazione del credito d'imposta nel bilancio di liquidazione depositato nella cancelleria del tribunale. A tal fine non è sufficiente la richiesta di rimborso in dichiarazione

dal momento che solo con l'inserimento del credito nel bilancio di liquidazione si attribuisce certezza non solo al credito, ma anche il diritto al rimborso.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 9 gennaio 2013, n.1 - Presidente e Relatore Biasi

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – SOCIETA' NON OPERATIVE – ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE DI DIMOSTRARE OGGETTIVE CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – MANCANZA – LEGITTIMITA' DELL'ACCERTAMENTO

In caso di società non operative è in capo al contribuente l'onere di chiedere la disapplicazione della normativa antielusiva. Nel caso la richiesta sia priva di elementi di fatto idonei a soddisfarla l'accertamento è legittimo.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 7 marzo 2013, n.18 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI D'IMPRESA – AMMORTAMENTO FINANZIARIO – AMMISSIBILE SOLO IN CASO DI PUBBLICHE CONCESSIONI – CONTRATTO DI APPALTO CON CESSIONE DI BENI STRUMENTALI A COSTO ZERO ALL'APPALTANTE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO – AMMORTAMENTO ORDINARIO



STATUTO DEL CONTRIBUENTE – INTERPELLO EX ART. 11 – EFFICACIA LIMITATA ALL'INTERPELLANTE

Nel caso di un contratto di appalto che preveda la cessione a costo zero dei beni strumentali all'appaltante alla scadenza del contratto. L'ammortamento dei beni strumentali deve essere eseguito secondo le regole ordinarie. L'ammortamento finanziario è possibile solo in caso di concessione pubblica.

L'efficacia dell'interpello ordinario è limitata al contribuente che ha proposto la domanda e non può essere estesa a soggetti terzi.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 18 marzo 2013, n.23 - Presidente Pascucci - Relatore Piccialli

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO D'IMPRESA – CESSIONE RAMO D'AZIENDA – VALORE AVVIAMENTO – DETERMINAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – VINCOLTIVITA' PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – ONERE PROVA CONTRARIA IN CAPO AL CONTRIBUENTE – MANCANZA – LEGITTIMITA' ACCERTAMENTO

In caso di cessione di ramo d'azienda l'Amministrazione è vincolata al valore definitivo dell'avviamento determinato ai fini dell'imposta di registro. Spetta al contribuente l'onere di provare il minor valore.



IVA

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 18 settembre 2013, n.41 - Presidente Biasi - Relatore Presta

IVA – ATTIVITA' COMMERCIALE – SERVIZIO DI RIMESSAGGIO BARCHE EFFETTUATO DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – INSUSSISTENZA

Il servizio di rimessaggio barche effettuato da una associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Vela, nei confronti dei soci, è connaturato alle finalità istituzionali della medesima Associazione e non può essere considerato effettuato nell'esercizio di attività commerciale.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 27 novembre 2013, n.84 - Presidente e Relatore Pascucci

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI - VARIAZIONE EX ART. 26 DPR 633/72 – POSSIBILE SOLO IN PRESENZA DI BUONA FEDE – MANCANZA – ILLEGITTIMITA' VARIAZIONE

Nel caso di operazioni inesistenti la particolare procedura di variazione prevista all'art. 26 del DPR 633/72 sull'iva, è possibile solamente allorquando sia stato eliminato il rischio di perdite fiscali ovvero vi sia stata buona fede. Mancando nel caso di specie l'eliminazione del rischio di perdite fiscali il procedimento è illegittimo.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 11 aprile 2013, n.42 - Presidente Erlicher - Relatore Anselmi

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL'AF – PRONUNCIA DEL GIUDICE PENALE – RILEVANZA

IVA – FRODI CAROSELLO – FORNITORI PRIVI DI STRUTTURE AZIENDALI E LOGISTICHE – ASSENZA DI BUONA FEDE E DILIGENZA – INDETRAIBILITA'

Nel caso di operazioni inesistenti la prova della conoscenza del meccanismo fraudolento è in capo all'Amministrazione (seguendo l'orientamento della Corte di Giustizia C-285/11). Tale onere probatorio può essere assolto anche dal giudicato penale. Questo anche se non trasferibile automaticamente nel processo tributario è elemento di grande rilevanza probatoria.

L'irregolarità delle operazioni è provata avuto presente transazioni con fornitori - evasori totali - privi di strutture organizzative aziendali e logistiche. La mancanza di buona fede e diligenza legittima l'indetraibilità dell'Iva.



Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 6 giugno 2013, n.63 - Presidente e Relatore Anselmi

IVA – OPERAZIONI ESENTI – OPERAZIONI RELATIVE AD APPARECCHIATURE PER GIOCHI D'ABILITA' – INCARICATO RACCOLTA GIOcate – ESERCENTE LOCALE IN CUI VENGONO INSTALLATI GLI APPARECCHI – APPLICABILITA' – ESENZIONE

L'esercente nei cui locali sono installati gli apparecchi per gioco che suddivide al 50% la raccolta delle giocate col proprietario degli apparecchi gode dell'esenzione iva prevista all'art. 10 co.1, n. 6 del DPR 633/72.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 1 febbraio 2013, n.3 - Presidente e Relatore Biasi

IVA – FRODI CAROSELLO – OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI – ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL'AF – MANCANZA – ILLEGITTIMITA'

IVA – AUTOVEICOLI - REGIME DEL MARGINE – PRESUPPOSTI – CORRETTEZZA FORMALE DOCUMENTALE – INSUFFICIENZA – CONTROLLO EFFETTIVA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI – NECESSITA'

Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti (seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione 15741/12) è onere dell'Amministrazione dimostrare gli elementi di fatto che caratterizzano la frode, la partecipazione ad essa, la consapevolezza di essa da parte del contribuente. L'assenza della prova relativa alla consapevolezza rende illegittimo l'accertamento.

Nel caso di regime del margine iva, la mera correttezza formale dei documenti allegati alla consegna dei veicoli da parte del fornitore non esime il concessionario dal controllo dell'effettiva sussistenza dei presupposti.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 febbraio 2013, n.7 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti

IVA – IMMOBILE AVENTE CATEGORIA CATASTALE A/2 (CIVILE ABITAZIONE) – IMPRESA CHE NON HA PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE LA COSTRUZIONE O LA VENDITA DI FABBRICATI – INDETRAIBILITA' IVA

Non è ammessa in detrazione l'iva relativa all'acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa salvo per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.20 - Presidente e Relatore Biasi

IVA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONI – OPERAZIONI ACCESSORIE E OCCASIONALI – NON CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL PRO-RATA DI DETRAZIONE

Nel caso di cessioni di partecipazioni se queste sono accessorie e occasionali rispetto all'attività d'impresa anche se di importo elevato, non concorrono alla formazione del pro-rata di detrazione Iva.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 febbraio 2013, n.15 - Presidente Pascucci - Relatore Presta

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA DELL'EFFETTIVITA' DELLE OPERAZIONI IN CAPO AL CONTRIBUENTE – MANCANZA – INDETRAIBILITA' IVA

Nel caso di operazioni inesistenti spetta al contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni commerciali. Nel caso di specie non avendo assolto il contribuente l'onere della prova è legittimo il recupero dell'Iva.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 febbraio 2013, n.6 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti

IVA – NOLEGGIO AUTO – PROVA DELLA SIMULAZIONE – EFFETTIVA OPERAZIONE CESSIONE AUTO – IMPONIBILITA'

ACCERTAMENTO – SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRONUNCIATA VERSO TERZI – VALORE PRESUNTIVO – UTILIZZABILITA'

Nel caso di operazioni di noleggio auto, la simulazione dell'effettiva operazione di cessione può essere provata dal fatto che il canone richiesto copre le quote di ammortamento del veicolo, i costi accessori e il profitto del locatore risultando irrilevanti invece i chilometri percorsi; nonché per la circostanza che all'atto della stipula del contratto di locazione al beneficiario veniva conferito mandato a vendere.

Una sentenza di commissione tributaria pronunciata fra parti diverse può essere considerata presunzione grave precisa e concordante e insieme ad altri elementi fattuali essere a base dell'accertamento Iva.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 24 luglio 2013, n.64 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes

DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO - CONTRASTO CON NORMATIVA INTERNA - PREMINENZA NORMATIVA COMUNITARIA – SUSSISTE

IVA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - OPERAZIONI ASSIMILATE - ART. 8 BIS D.P.R. 633/1972 - ATTIVITA' DI NAVIGAZIONE CHE EFFETTUI TRASPORTO A PAGAMENTO DI MERCI O PERSONE - NAVIGAZIONE IN ACQUE INTERNE - ESCLUSIONE - OBBLIGO IMPIEGO IN ALTO MARE – SUSSISTE



ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - ATTO IMPOSITIVO CONFORME ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE - INERZIA DELLO STATO ITALIANO NEL RECEPIRE LE DIRETTIVE COMUNITARIE - LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE SULLA CORRETTEZZA DELLA NORMATIVA INTERNA - SUSSISTE - NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO - SUSSISTE

In caso di contrasto tra norma interna e norma comunitaria, laddove sia rilevata la diretta applicabilità ovvero l'efficacia diretta del diritto comunitario, il giudice dovrà provvedere a disapplicare la norma interna incompatibile in favore di quella comunitaria.

Affinché si possa invocare il regime di non imponibilità disciplinato dall'art. 8 bis D.P.R. 633/1972 alle attività di navigazione che effettuino il trasporto a pagamento di merci o persone, è imprescindibile che

sussista il requisito del criterio d'impiego in alto mare in quanto si tratta di interpretazione conforme al contenuto della sesta direttiva.

Deve considerarsi circostanza positivamente valutabile ai fini della sussistenza del legittimo affidamento in capo al contribuente, la condotta dello Stato Italiano, che per anni abbia omesso di adeguarsi al contenuto delle direttive comunitarie. In applicazione di detto principio - che trova la sua origine oltre che nello Statuto del Contribuente negli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. - dovranno considerarsi illegittimi gli atti di accertamento emessi dall'Amministrazione Finanziaria che, seppur conformi al contenuto delle direttive comunitarie, non tengano in debito la circostanza che la condotta censurata, per quanto errata, sia conforme al diritto interno.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 giugno 2013, n.39 - Presidente e Relatore Serao

IVA – OPERAZIONI NON IMPONIBILI – MANCATA DIMOSTRAZIONE FUORIUSCITA MERCE DAL TERRITORIO NAZIONALE – RECUPERO A TASSAZIONE – LEGITTIMITA' SANZIONI – VIOLAZIONE MERAMENTE FORMALE - CONTESTO NORMATIVO NON FACILMENTE INTELLEGGIBILE – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO - NON APPLICABILITA' SANZIONE

In caso di operazioni non imponibili è necessario fornire adeguata dimostrazione della fuoriuscita delle merci dal territorio dello Stato. Mancando questa dimostrazione è legittimo il recupero a tassazione.

Le violazioni meramente formali senza danno per l'Erario, in un contesto normativo non facilmente intellegibile, basate sull'affidamento per precedente sentenza non possono essere sanzionate stante il principio di tutela dell'affidamento.

Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 24 gennaio 2013, n.14 - Presidente Bruccoleri - Relatore Macaluso

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – BUONA FEDE DEL CESSIONARIO – DIRITTO DI DETRAZIONE – SUSSISTE



È principio consolidato quello per cui, in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'IVA compete allorché è esclusa la consapevolezza del contribuente nella frode. Ne deriva che quando il cessionario abbia intrattenuto rapporti commerciali con società implicate nella frode carosello e create allo scopo di evadere l'IVA, non perde il diritto alla detrazione se dagli atti emerge in maniera sufficientemente chiara che l'operazione è realmente avvenuta, che i prezzi praticati sono in linea con le quotazioni di mercato e non è provato che il contribuente fosse a conoscenza dell'intesa fraudolenta o, comunque, ne dovesse essere a conoscenza utilizzando le ordinarie regole di diligenza e prudenza.

Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 17 dicembre 2012, n.6 - Presidente Meyer - Relatore Pichler

IVA – ALIQUOTA AGEVOLATA EX ART. 127 QUINQUIES TABELLA A ALLEGATA AL D. P. R. 633/1972 – REQUISITI OGGETTIVI PER FRUIRNE – SUSSISTONO - ALIQUOTA AGEVOLATA EX ART. 127 SEXIES TABELLA A ALLEGATA AL D. P. R. 633/1972 – REQUISITI SOGGETTIVI PER FRUIRNE - SOGGETTO OPERANTE IN FASI INTERMEDIE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE – NON SPETTANZA

IVA E TRIBUTI DOGANALI - SPEDIZIONIERE – CONOSCIBILITÀ DELLA FALSITÀ DEI DOCUMENTI USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO – SUSSISTE

L'applicazione aliquota IVA ridotta al 10% di cui all'art. 127 quinquies della Tabella A allegata al D.p.r. 633/72 si fonda su presupposti oggettivi, beneficiandone le cessioni/importazioni di impianti completi di produzione di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica e non solamente di singoli componenti degli stessi. Diversamente, l'aliquota agevolata di cui al successivo art. 127 sexies ha natura soggettiva, applicandosi esclusivamente alle importazioni di componenti di impianti termici solari effettuate da "soggetti dediti all'installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare", con la conseguenza che il beneficio non può essere riconosciuto se la cessione interviene nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedi di commercializzazione.

Lo spedizioniere risponde del maggior dazio o della maggior IVA all'importazione, solamente ove sia dimostrato che conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'erroneità o la falsità dei dati riversati nella dichiarazione doganale. A tal fine, tuttavia, occorre considerare che la responsabilità solidale dello spedizioniere trova fondamento nella sua preparazione professionale in ordine alla valutazione della veridicità dei documenti trasmessi.

Commissione Tributaria di I grado di Bolzano – sentenza 21 gennaio 2013, n.21 - Presidente e Relatore Fliri

IVA – PRESTAZIONI ALBERGHIERE – PRESTAZIONI DI WELLNESS E BEAUTY – ACCESSORIETÀ – SUSSISTE – APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE – CONSEGUE



Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%, la nozione di "prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive" di cui all'art. 6, Legge 17 maggio 1983, n. 217, deve essere interpretata secondo un criterio evolutivo, e non va riferita alle prestazioni strettamente alberghiere, rispondendo alla finalità di favorire le attività del settore alberghiero e del turismo in genere. È noto, infatti, che il settore alberghiero ha registrato una progressiva evoluzione con notevole ampliamento del numero e della qualità dei servizi resi alla clientela, per aumentare il comfort del soggiorno. Quindi, devono essere considerate operazioni accessorie a quelle alberghiere (con conseguente applicazione della suddetta aliquota agevolata), ai sensi dell'art. 12, D. P. R. 633/1972, anche le prestazioni di wellness e beauty rese ai clienti, in quanto dirette a completare i servizi offerti.



IRAP

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 14 novembre 2013, n.121 - Presidente e Relatore Piccolroaz

IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – PREVALENTE ATTIVITA' QUALE AMMINISTRATORE, SINDACO, CONSULENTE – NON IMPONIBILITA' IRAP

Nel caso di un commercialista che abbia quale attività prevalente quella di amministratore, sindaco di società, consulente fiscale, contabile amministrativo, e le attività siano svolte per la maggior parte presso i clienti, l'attività professionale è svolta con l'apporto personale del professionista e senza autonoma organizzazione. L'attività pertanto non è soggetta ad Irap.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.112 - Presidente Piccolroaz - Relatore Veneri

IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – MEDICO GENERICO CONVENZIONATO CON SSN - ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - NON IMPONIBILITA' IRAP

L'attività di medico generico svolta in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, svolta con l'ausilio di pochi ed essenziali beni strumentali ed in assenza di personale dipendente fisso, non è imponibile ai fini Irap.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 9 luglio 2013, n.74 - Presidente Anselmi - Relatore Antolini

IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE) - SOGGETTI PASSIVI - MEDICO DI BASE - COSTI LIMITATI PER COLLABORATORI OCCASIONALI - UTILIZZO DI PIU' AMBULATORI - NON SUSSISTE

Non è soggetto ad IRAP il medico che eserciti unicamente attività di medicina generale in convenzione con il S.S.N. senza avvalersi di dipendenti e che sostenga costi limitati per collaboratori occasionali. Deve considerarsi irrilevante ai fini della soggettività IRAP il fatto che l'attività del medico si espliciti attraverso l'utilizzo di più ambulatori atteso che la peculiare tipologia di attività professionale, da un lato impone la presenza sul territorio in base alla residenza degli assistiti, e dall'altro lega comunque la retribuzione ad un compenso prestabilito in base al sistema capitolario per ogni assistito.



ICI

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 14 ottobre 2013, n.89 - Presidente Piccolroaz - Relatore Antolini

ICI – CENTRALE IDROELETTRICA – CANALE FUNZIONALE ALLA ATTIVITA' DI PRODUZIONE ENERGIA – IMPONIBILITA'

Un canale le cui acque vengono utilizzate esclusivamente per la produzione di energia elettrica è imponibile ai fini Ici.

(* analoga Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 11 novembre 2013, n.49 - Presidente Biasi - Relatore Filosi)

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 luglio 2013, n.61 - Presidente e Relatore De Benedetto

TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) - BASE IMPONIBILE - RILEVANZA ATTO DI ACCATASTAMENTO/CLASSAMENTO - OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DA PARTE DELL'ENTE - SUSSISTE - POSSIBILITA' PER L'ENTE DI AUTONOMA VALUTAZIONE – ESCLUSIONE

Laddove il Comune ometta di impugnazione l'atto di accatastamento e/o di classamento, il calcolo dell'Ici dovrà basarsi esclusivamente sulle risultanze catastali con esclusione di qualsivoglia autonoma valutazione da parte dell'Ente locale.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 24 luglio 2013, n.66 - Presidente De Benedetto - Relatore Mottes

TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) - AREE FABBRICABILI - BASE IMPONIBILE - RILEVANZA CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE RISPETTO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO - SUSSISTE - DEPREZZAMENTO DEL VALORE DEL TERRENO A CAUSA DEL MOMENTO CONGIUNTURALE - SUSSISTE

Per le aree fabbricabili, ai fini della quantificazione della base imponibile Ici di cui all'art. 5, 5 co., d.lgs. 504/1992, è possibile prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti rispetto alla determinazione del corrispettivo effettuata in sede di acquisto del compendio immobiliare. A tal fine possono essere considerate circostanze legittimanti una riduzione della base imponibile il generalizzato deprezzamento degli immobili causato dal periodo di crisi, la diffusa difficoltà ad ottenere un finanziamento per gli eventuali interessati all'acquisto nonché l'aumento dei costi di abbattimento e di ricostruzione.



Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 20 giugno 2013, n.79 - Presidente e Relatore Erlicher

ICI – ELETTRODOTTI – IMPONIBILITA’ – ESCLUSIONE

ICI FABBRICATI PRIVI DI RENDITA CATASTALE – IMPONIBILITA’ - ESCLUSIONE

Nel caso di Ici il presupposto impositivo è il possesso di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli. Gli elettrodotti, non assumendo autonoma evidenza immobiliare non essendo configurabili in alcun modo come fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli, non sono imponibili.

Ai fini Ici non possono essere sottoposti a tassazione fabbricati privi di rendita ai quali la stessa non può essere attribuita ai fini del calcolo della base imponibile, in via presuntiva.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 13 febbraio 2013, n.12 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini

ICI – AREE FABBRICABILI – VALORE AREE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE – APPLICABILITA’

Nel caso del valore da attribuire a fini ici alle aree fabbricabili, non può essere attribuito un valore maggiore un valore maggiore rispetto a quello determinato dal Comune con delibera consiliare relativa ad aree simili.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.26 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

ICI – FABBRICATO CON NATURA COMMERCIALE (ALBERGO) – ENTE ECCLESIASTICO PROPRIETARIO – ESENZIONE ICI – INAPPLICABILITA’

Non è applicabile l’esenzione Ici prevista all’art. 7, co.1, lett. I del d. lgs. 504/92 ad un albergo gestito da un ente ecclesiastico, essendo l’immobile utilizzato per scopi commerciali.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 8 aprile 2013, n.38 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo

ICI – FABBRICATI RURALI – IMMOBILI NON ISCRITTI AL CATASTO – ONERE DELLA PROVA DELLA RURALITA’ ALLA PARTE – MANCANZA

ICI FABBRICATO RURALE DI PROPRIETA’ DI COOPERATIVA – NON COINCIDENZA FISICA FRA PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE E DEL FONDO – IRRILEVANZA

Nel caso di fabbricato rurale non iscritto al catasto, spetta al contribuente l’onere di provare i requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato.

Nel caso di cooperativa proprietaria dell’immobile, la ruralità può essere riconosciuta anche se la proprietà dei fondi appartiene ai soci.



IMPOSTA DI REGISTRO

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 5 novembre 2013, n.78 - Presidente Pascucci - Relatore Merlo

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D’AZIENDA – PAGAMENTO TRAMITE ACCOLLO DEBITI – ACCOLLO INTERNO – UTILIZZO CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FAR EMERGERE PASSIVITA’ FITTIZIE – INDEDUCIBILITA’ PASSIVITA’

In caso di cessione di azienda se il corrispettivo viene in parte previsto quale accollo di debito, questo deve avere le caratteristiche di accollo esterno. Solo in tal caso, infatti, le passività potranno essere dedotte dall’accollante. Nel caso di specie invece si tratta di accollo interno che non libera la società venditrice ed è stato posto in essere strumentalmente solo per permettere alla società accollante la deduzione di passività.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 10 settembre 2013, n.71 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI RICOMPRESI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI – NECESSITA’ APPROVAZIONE CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE – IRRILEVANZA – ILLEGITTIMITA’ ACCERTAMENTO

In caso di piano urbanistico particolareggiato, spetta l’agevolazione dell’imposta di registro con aliquota all’1% anche se manca la convenzione col Comune per la lottizzazione.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 18 aprile 2013, n.46 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE TRASFERIMENTI IMMOBILIARI (ART. 1, CO. 1, SESTO PERIODO, TARIFFA PARTE PRIMA, DPR 131/1986) – REQUISITI – MANCANZA – DECADENZA

IMPOSTA DI REGISTRO – OBBLIGO DENUNCIA EVENTI CHE DIANO LUOGO A ULTERIORE LIQUIDAZIONI D’IMPOSTA – OMISSIONE – APPLICABILITA’ SANZIONE EX ART- 69 DPR 131/1986

L’agevolazione prevista all’art. 1, co. 1, sesto periodo della Tariffa, parte prima dell’imposta di registro prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta all’1% nel caso di trasferimenti immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività la rivendita di beni immobili entro 3 anni. Non essendosi verificati i requisiti richiesti viene meno l’agevolazione.

La sanzione prevista per la mancata presentazione di denunce che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta non è una duplicazione della sanzione prevista per la decadenza dell’agevolazione e pertanto è applicabile alla fattispecie in esame.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 14 gennaio 2013, n.4 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTA DI REGISTRO – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – VALORE DELL'IMMOBILE – EFFETTO TRASLATIVO – STIPULA CONTRATTO DEFINITIVO

Nell'imposta di registro l'effetto traslativo è determinato dalla stipula del contratto definitivo e a quest'ultimo e non al preliminare deve aver luogo riguardo ai fini dell'individuazione del valore dell'immobile.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 31 gennaio 2013, n.6 - Presidente e Relatore Pascucci.

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE L. 604/54 – CERTIFICATO ISPETTORATO AGRARIO – MANCANZA – ELEMENTO SOSTANZIALE – DECADENZA AGEVOLAZIONE
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – APPLICABILITA' ART. 6 CO. 4 – APPLICAZIONE RETROATTIVA – INEFFICACIA

L'agevolazione ex L. 604/54 richiede in via sostanziale la produzione in termine perentorio del certificato dell'Ispettorato agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di legge. La mancata presentazione comporta la decadenza dall'agevolazione.

Lo Statuto dei diritti del contribuente che prevede all'art. 6 che non possano essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche, non ha efficacia retroattiva e i suoi effetti non possono estendersi a una posizione già consolidata per effetto dell'intervenuta maturazione della decadenza dall'agevolazione.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.18 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE EX ART. 33, CO. 3, L. 388/2000 – PRESUPPOSTO AGEVOLAZIONE UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA NEI CINQUE ANNI DALL'ACQUISTO – MANCATA APPROVAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI – IRRILEVANZA

Nella successione temporale dell'agevolazione prevista dall'art. 33 della legge 388/2000 (art. 36, co. 15, d.l. 223/06) è scomparsa la dicitura relativa ai piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati. Nel caso di specie la compravendita, effettuata nel 2007, gode dell'agevolazione dell'imposta di registro sul solo presupposto dell'utilizzazione edificatoria quinquennale dall'acquisto.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 febbraio 2013, n.4 - Presidente e Relatore Biasi

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA – ART. 20 TU REGISTRO – IMPOSIZIONE SECONDO INTRINSECA NATURA ED EFFETTI GIURIDICI DEGLI ATTI – RIQUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE QUALE CESSIONE DI AZIENDA – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA PROPORZIONALE



In caso di imposta di registro l'art. 20 del TU Registro dispone l'obbligo di sottoporre ad imposizione gli atti secondo il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati. Nel caso di una pluralità di negozi strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, tenuto conto del breve lasso di tempo nel quale gli stessi sono stati posti in essere e della mancanza di valide ragioni economiche, una cessione di quote societarie deve essere riqualficata ai fini impositivi quale cessione di azienda.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.27 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE AVVIAMENTO – AZIENDA UNIPERSONALE – REMUNERAZIONE LAVORO SVOLTO DALL'IMPRENDITORE – COSTO PER L'IMPRESA – RICOMPrensione DEL COSTO NEL VALORE DI AVVIAMENTO.

Nel caso di imposta di registro il valore di avviamento deve essere diminuito della remunerazione per l'attività svolta dall'imprenditore nell'impresa individuale senza dipendenti.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 7 agosto 2013, n.68 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTA SUI REDDITI – REDDITI DIVERSI – PLUSVALENZE IMMOBILIARI – VALORE ACCERTATO IN SEDE DI APPLICAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO – PRESUNZIONE – PROVA CONTRARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE – INSUSSISTENZA – LEGITTIMITA' ACCERTAMENTO

In caso di imposte sui redditi il valore accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro su plusvalenze immobiliari costituisce una presunzione di occultamento del corrispettivo. Spetta al contribuente in questo caso dare prova contraria dell'avvenuto minore corrispettivo. A tal fine non può essere utilizzato un precedente preliminare mai registrato.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 6 maggio 2013, n.51 - Presidente Pascucci – Relatore Tranquillini

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI DIVERSI – PLUSVALENZE IMMOBILIARI – VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE SULLA BASE DELLE POTENZIALITA' DELLO STESSO – LEGITTIMITA'

Nel caso di plusvalenze immobiliari la valutazione di un immobile deve essere fatta secondo le potenzialità dell'immobile stesso. Nel caso di specie il fatto che l'acquirente abbia ottenuto una concessione edilizia per il lotto in questione prima dell'atto di acquisto è rilevante nella valutazione.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 12 aprile 2013, n.39 - Presidente Pascucci - Relatore Biasi

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – MOTIVAZIONE – CRITERIO ASTRATTO IN BASE AL QUALE E' STATO RILEVATO MAGGIOR VALORE – SUFFICIENZA

Nel caso di accertamento di un maggior valore nell'imposta di registro, la motivazione dell'atto è sufficiente quando l'avviso enuncia il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, essendo riservato, all'eventuale sede contenziosa, l'onere dell'Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della pretesa.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.26 - Presidente Pascucci - Relatore Presta

IMPOSTE SUI REDDITI – CLASSAMENTO CATASTALE – PADIGLIONI FIERISTICI – IMMOBILI A DESTINAZIONE COMMERCIALE – CLASSAMENTO CATEGORIA D/8

I padiglioni fieristici essendo immobili a vocazione commerciale devono essere ricompresi nella categoria D/8 e non nella categoria E79 che include fiere permanenti recinti chiusi per mercati, posteggi bestiame e simili.

(*analoga Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 4 aprile 2013, n.27 - Presidente Pascucci - Relatore Tranquillini)

Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - 14 dicembre 2012, n.3 - Presidente e Relatore Ranzi

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI IRROGATE - MANCATO VERSAMENTO DEL TRIBUTO – IRROGAZIONE DELLE SANZIONI EX AR. 13, COMMA 2, D. LGS. 471/1997 – SUSSISTE

In materia d'imposta di registro, il mancato pagamento delle maggiori imposte liquidate entro il termine di 60 giorni dalla notifica del relativo avviso comporta, in ogni caso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.lgs 471/1997, l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al 30% della maggiore imposta dovuta. Tale sanzione, infatti, ha carattere generale ed è autonoma rispetto a quelle di cui alla nota II bis, comma 4, dell'art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR n. 131/1986; dunque, anche in caso di definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate unitamente all'avviso di liquidazione, il mancato o ritardato versamento del tributo determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma II, D. Lgs 471/1997.

Commissione Tributaria di I Grado di Bolzano - sentenza 5 marzo 2013, n.51 - Presidente Fliri - Relatore Scheidle

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI INSERITI IN PIANI DI RECUPERO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE SUCCESSIVA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER PIANI PARTICOLAREGGIATI – SUSSISTENZA DEI REQUISITI – NECESSARIA RICHIESTA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – SUSSISTE



Qualora il contribuente richieda, nell'atto di compravendita, l'applicazione dell'art. 5 della Legge 168/1982, non potrà richiedere al giudice tributario, a seguito della notifica dell'avviso di liquidazione per insussistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, il riconoscimento di una agevolazione diversa da quella originaria (nel caso di specie prevista dall'art. 33 della Legge 388/2000), in quanto compete all'Amministrazione Finanziaria pronunciarsi sulla riconoscibilità o meno di tale disciplina di favore. Il giudice tributario, infatti, può solamente pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'avviso di liquidazione "originario".

Commissione Tributaria di II grado di Bolzano - sentenza 6 febbraio 2013, n.11 - Presidente Ranzi - Relatore Mayr

IMPOSTA DI REGISTRO - PATTI DI FAMIGLIA GRAVATI DA ONERI – QUALIFICA DI RENDITA VITALIZIA ONEROSA – NON SUSSISTE – IMPOSTA EX ART. 46, D.P.R. 131/1986 – INAPPLICABILE

IMPOSTA DI REGISTRO - PATTI DI FAMIGLIA – ATTI DI RINUNCIA DEI FAMILIARI – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UN'UNICA VOLTA – SUSSISTE

Il patto di famiglia non perde la propria natura gratuita per l'apposizione, in capo al beneficiario, dell'onere di assistenza a vita dei genitori. Ne deriva che la pattuizione dell'assegno vitalizio non è soggetta all'imposta di cui all'art. 46 D.p.r. 131/1986, il quale si riferisce, invece, alla rendita vitalizia onerosa.

Con riferimento all'imposta di registro, gli atti di rinuncia dei familiari partecipanti al patto, essendo contenuti in un unico atto, sono soggetti all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per una sola volta.

Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano - sentenza 7 gennaio 2013, n.13 - Presidente Meyer - Relatore Abram

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN IMPRESA INDIVIDUALE – TRASFORMAZIONE ETEROGENEA – NON SUSSISTE – IMPOSTE APPLICATE IN MISURA PROPORZIONALE – LEGITTIMITÀ - SUSSISTE

La trasformazione di una società di persone in un'impresa individuale non costituisce ipotesi di trasformazione eterogenea, nel senso previsto dagli artt. 2468 e segg. c.c. ma, piuttosto, un'assegnazione di patrimonio, previo scioglimento della società, sicché il relativo atto pubblico, sottoposto a registrazione, deve essere assoggettato alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (nella misura, rispettivamente, del 2% e dell'1%) e non in misura fissa.



TRIBUTI DOGANALI

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.21 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

TRIBUTI DOGANALI – RESPONSABILITA' LEGALE RAPPRESENTANTE PER IMMISSIONE AL CONSUMO FRAUDOLENTA – SUSSISTENZA

TRIBUTI DOGANALI – PRESCRIZIONE – AUMENTO DEI TERMINI PER FATTO CHE COSTITUISCE REATO – PRONUNCIA DI CONDANNA – IRRILEVANZA – IRREVOCABILITA' PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE – SUFFICIENZA

Nel caso di tributi doganali è solidalmente responsabile ex art. 98 D.P.R.602/73 il legale rappresentante della società.

L'aumento dei termini prescrizionali ricorre qualora si integri una fattispecie prevista come reato senza che si debba accertare se per lo stesso sia iniziata o possa essere iniziata azione penale, essendo condizione necessaria e sufficiente la qualificazione dell'atto come reato.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 8 aprile 2013, n.33 - Presidente Pascucci - Relatore Presta

ACCISE – OLII MINERALI – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO IMMISSIONE AL CONSUMO – SOGGETTI PASSIVI SOLIDALMENTE RESPONSABILI TUTTI COLORO CHE ATTUANO IL PRESUPPOSTO

In tema di accise l'art. 2, co. 4 d.lgs. 504/95 stabilisce che sono obbligati solidali al pagamento dell'imposta non solo il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo, ma anche colui nei confronti del quale si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta. Nel caso di specie pertanto è obbligato anche l'intermediario tramite il quale il bene è immesso al consumo.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 15 aprile 2013, n.40 - Presidente e Relatore Pascucci

IMPOSTE DOGANALI – LEGITTIMAZIONE ATTIVA AD EMETTERE AVVISI DI RETTIFICA – AGENZIA DELLE DOGANE DOVE E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DOGANALE

Nel caso di imposte doganali l'Ufficio legittimato ad emettere gli avvisi di rettifica è quello dove è stata presentata la dichiarazione doganale.

(analoga Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 15 aprile 2013, n.41 - Presidente e Relatore Pascucci)



AGEVOLAZIONI

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 30 settembre 2013, n.80 - Presidente Anselmi - Relatore Tellone

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – ONLUS – CONTROLLO SOSTANZIALE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE EX L. 266/91 – SUSSISTENZA

Nel caso di ONLUS la decadenza dalla agevolazioni fiscali deve essere verificata non limitandosi al dato formale dell'iscrizione al registro, ma accertando attraverso un controllo di tipo sostanziale se l'associazione rispetti la struttura e le finalità proprie degli organismi di volontariato. Nel caso di specie trattandosi di attività connesse al salvataggio in acqua, i dati evidenziano le attività di assistenza prestati dalla ONLUS.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 3 giugno 2013, n.52 - Presidente Di Francia - Relatore Antolini

CONTRIBUTI CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO – COLLEGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL GODIMENTO DI VANTAGGI O UTILITA' EROGATI DAL CONSORZIO – PRESENZA VANTAGGI – COSTO DELLE EROGAZIONI SOSTENUTE DA SOGGETTI PUBBLICI – IRRILEVANZA - ASSOGGETTABILITA' AL CONTRIBUTO

In assenza di precisi riferimenti e contestazioni ed in assenza di partecipazione alla vita consortile, non può essere rifiutato il pagamento del contributo anche se il vantaggio relativo alla rete viaria è stato garantito quasi totalmente da finanziamenti provinciali e comunali.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 25 marzo 2013, n.22 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONE EX ART. 17 D.LGS. 507/93 – INSEGNE DI ESERCIZIO ATTIVITA' – CABINE EFFETTUAZIONE FOTOTESSERE – NON COSTITUISCONO SEDI SECONDARIE SOCIETA' – INAPPLICABILITA' ESENZIONE

Le cabine per effettuazione di fototessere non costituiscono sedi secondarie delle società, ma solo strumenti dislocati sul territorio. Le insegne pubblicitarie sulle stesse non godono perciò dell'esenzione prevista all'art. 17 del d.lgs. 507/93.



Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano - sentenza 18 gennaio 2013, n.4 – Presidente Ranzi - Relatore Rispoli

AGEVOLAZIONI FISCALI – PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI – PRESUPPOSTI PER FRUIRNE – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA – NON CONSENTITA

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33, co. 3, Legge 388/2000, non può essere goduta quando l'attività edificatoria realizzata su un'area di "verde agricolo" è resa possibile dallo spostamento di cubatura previsto dalla normativa provinciale, a titolo compensativo per la subita espropriazione di altra area, in quanto l'immobile oggetto del trasferimento non rientra in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che ne consente l'edificabilità. L'art. 33, L. 388/2000, infatti, deve ritenersi di stretta interpretazione e, quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al Codice civile, non può trovare applicazione oltre i casi ed i tempi in esso considerati.



PROCESSO TRIBUTARIO

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 16 dicembre 2013, n.87 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti

PROCESSO TRIBUTARIO - CREDITO D'IMPOSTA IVA CEDUTO PRO SOLUTO – DINIEGO DI RIMBORSO NOTIFICATO AL CEDENTE FALLITO – VIZIO DI NOTIFICA – SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL CESSIONARIO A SEGUITO DI NOTIZIA DEL DINIEGO – TEMPESTIVITA' RICORSO

Nel caso di cessione del credito iva, ai sensi dell'art. 1264 del c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questa gli è stata notificata. Verificandosi questa circostanza, come nel caso di specie, il provvedimento di diniego doveva essere notificato al cessionario e non al creditore cedente. L'impugnazione effettuata al momento della conoscenza di detto diniego non è tardiva.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 11 novembre 2013, n.53 - Presidente Biasi - Relatore Giuliani

PROCESSO TRIBUTARIO – GIUDICATO ESTERNO – IDENTITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO – VINCOLATIVITA' DEL GIUDICATO ESTERNO IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI D'IMPRESA – SPESE PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE A SOCIETA' DILETTANTISTICA – PERCENTUALE MODESTA RISPETTO AL VOLUME D'AFFARI – DEDUCIBILITA'

E' vincolante per il giudice tributario il giudicato esterno relativo alle medesime parti e al medesimo oggetto dedotto in giudizio.

Le spese per sponsorizzazioni sono deducibili anche se erogate ad una società sportiva dilettantistica. Nel caso di specie la società sportiva ha effettuato numerose e prestigiose manifestazioni sportive apponendo il logo dello sponsor sull'abbigliamento sportivo. Inoltre la somma erogata, pari al 1% del volume d'affari dello sponsor ed al di sotto del limite di 200.000 euro ex art. 90, co. 8 L. 289/02, non appare né sproporzionata né incongrua.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 22 luglio 2013, n.79 - Presidente e Relatore De Benedetto

PROCESSO TRIBUTARIO - ART. 96 C.P.C. - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - MERO COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'ENTE IMPOSITORE - NON SUSSISTE - NECESSITA' DI UN EFFETTIVO PREGIUDIZIO IN CAPO AL RICORRENTE - SUSSISTE

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonostante l'attività dell'Amministrazione resistente risulti essere stata connotata da sciatteria e pressapochismo sia in sede di interpretazione delle norme, sia in sede di applicazione delle sanzioni sia in sede processuale, deve escludersi la sussistenza di un danno risarcibile in capo al ricorrente quando la condotta processuale dello stesso risulti, a sua volta, essere stata improntata ad un disinteresse che faccia legittimamente presumere l'assenza di qualsivoglia pregiudizio sia esso economico che morale.



Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 maggio 2013, n.60 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 36 BIS DPR 600/73 – IMPUGNABILITA’

IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – CONSULENTE DEL LAVORO – ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – NON IMPONIBILITA’

La cartella esattoriale emessa ex 36 bis del DPR 60/73 è impugnabile nel processo tributario anche se il contribuente ha compilato il quadro della dichiarazione e omesso il relativo pagamento. L’impugnazione, infatti, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato su dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione.

Per l’assoggettamento ad Irap dei lavoratori autonomi basta l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente influente e sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. L’inserimento di un consulente del lavoro in una struttura organizzata etero diretta con beni strumentali di valore esiguo non integra il presupposto impositivo Irap.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 20 maggio 2013, n.56 - Presidente Pascucci - Relatore Pontalti

PROCESSO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE IN ORIGINALE DELLA COPIA DEL RICORSO DEPOSITATA IN COMMISSIONE – AMMISSIBILITA’ RICORSO

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO EX ART. 38, CO.1, LETT. D DPR 600/73 – SCRITTURE CONTABILI FORMALMENTE CORRETTE – AMMISSIBILITA’ ACCERTAMENTO

La mancata sottoscrizione della copia del ricorso depositata in commissione tributaria non comporta inammissibilità del ricorso.

In tema di accertamento tributario, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette è legittimo l’accertamento analitico-induttivo qualora in base a presunzioni gravi precise e concordanti la contabilità debba considerarsi complessivamente inattendibile.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 17 aprile 2013, n.32 - Presidente Biasi - Relatore Pontalti

PROCESSO – RICORSO AVVERSO DINIEGO DI RIMBORSO – ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE – MANCANZA

Nel caso di un ricorso contro un diniego di rimborso l’onere di provare il pagamento indebito dell’imposta spetta al contribuente. Nel caso di specie il contribuente oltre a non aver fornito tale prova non ha adeguatamente compilato i moduli di riferimento impedendo all’Ufficio un corretto controllo di quanto domandato.



Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 18 marzo 2013, n.21 - Presidente Pascucci - Relatore Presta

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICAZIONE ATTO D’APPELLO - SPEDIZIONE IN PLICO SENZA BUSTA – ONERE DI DIMOSTRARE CHE IL PLICO NON CONTENEVA NULLA IN CAPO AL DESTINATARIO – MANCANZA – EFFICACIA NOTIFICAZIONE
IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI D’IMPRESA – PLUSVALENZE PER AUTOCONSUMO – MAGAZZINO IN PARTE UTILIZZATO PER ESIGENZE EXTRAIMPREDITORIALI – UTILIZZO PROVVISORIO – NON VIENE MENO LA DESTINAZIONE IMPREDITORIALE

Nel caso di notificazione di un atto di appello in plico senza busta spetta al destinatario dell’atto dimostrare che il plico non conteneva alcunchè al suo interno.

Nel caso di magazzino non viene meno la natura strumentale del bene alla produzione del reddito d’impresa se una parte dell’immobile è provvisoriamente destinata a deposito beni privati.

Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 7 gennaio 2013, n.33 - Presidente e Relatore Meyer

REDDITO D’IMPRESA - ART. 110, COMMA VII, TUIR – PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE – RESIDENZA DELLA SOCIETÀ IN STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA – NECESSITÀ – SUSSISTE

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul Transfer pricing contenute nell’art. 110, comma 7°, t.u.i.r., è decisivo che le società beneficiarie dei pagamenti siano residenti in Paesi qualificabili come “paradisi fiscali”. Nel caso di specie, essendo le società residenti in Germania e Olanda, ossia Paesi a pressione fiscale elevata, deve riconoscersi la legittimità dei versamenti effettuati in favore delle consorelle estere per mancanza di vantaggi fiscali derivanti dall’operazione.

Commissione Tributaria di I grado di Bolzano - sentenza 3 dicembre 2012, n.16 - Presidente Meyer – Relatore Defant

REDDITO D’IMPRESA - ART. 110, COMMA VII, TUIR – PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE – RESIDENZA DELLA SOCIETÀ FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO – NECESSITÀ – SUSSISTE

Posto che la ratio sottesa all’art. 110, comma 7° t.u.i.r., consiste nel contrastare manovre sui prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo, comportanti spostamento di materia imponibile dallo Stato italiano verso Paesi terzi, devi ravvisarsi il carattere di specialità della normativa interna sul transfer pricing, il cui ambito di applicazione è limitato – per espressa previsione legislativa – alle operazioni eseguite con società “non residenti nel territorio dello Stato”. Ne consegue che eventuali attività commerciali realizzate da imprese facenti parte dello stesso gruppo, ma tutte operanti sul territorio nazionale, sono sottratte, ope legis, alla disciplina sui prezzi di trasferimento.



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 9 luglio 2013, n.73 - Presidente Anselmi - Relatore Antolini

SANZIONI AMMINISTRATIVE - ATTO DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI - FORMA DELLE DEDUZIONI DIFENSIVE - ATTO SCRITTO CHE RIBADISCA LA CORRETTEZZA DELL'OPERATO DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTE

A fronte dell'emanazione di un atto di contestazione delle sanzioni, deve considerarsi deduzione difensiva di cui all'art. 16, 4 co., d.lgs. 472/1997 una qualsiasi presa di posizione scritta da parte del contribuente con cui venga richiesta la conferma della correttezza proprio operato.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 23 maggio 2013, n.59 - Presidente Anselmi - Relatore Flaim

SANZIONI – RESPONSABILITA' CONSULENTE EX ART. 5 D. LGS. 472/97 – SOLUZIONE PROBLEMI TECNICI DI NON SPECIALE DIFFICOLTA' – COLPA ORDINARIA – SUFFICIENZA

Nel caso di attività di consulenza tributaria il consulente risponde dei danni in caso di dolo o colpa grave solo se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Negli altri casi egli risponde anche in caso di colpa ordinaria. Nel caso di specie nell'impossibilità di trasmettere la dichiarazione dei redditi priva dei quadri riguardanti l'Irap ritenuta non dovuta, il consulente al fine di azzerare falsamente l'imponibile ha inserito oneri di gestione inesistenti; risponde per colpa ordinaria.

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 21 febbraio 2013, n.8 - Presidente Biasi - Relatore Filosi

SANZIONI TRIBUTARIE – SANZIONE PER RITARDATO ACCATASTAMENTO – NATURA ILLECITO – ILLECITO OMISSIVO PERMANENTE – DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DICHIARAZIONE MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO

La sanzione per ritardato accatastamento è relativa ad un illecito omissivo permanente e non ad un illecito istantaneo con effetti permanenti. L'illecito pertanto dura fintanto che permane la situazione determinata con l'omissione della dichiarazione di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile. Il termine di prescrizione inizia a decorrere con la presentazione della dichiarazione.

Commissione Tributaria di I grado di Trento - sentenza 11 settembre 2013, n.99 - Presidente e Relatore Anselmi

SANZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSO VERSAMENTO IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA COMPATIBILITA' DEL TRIBUTO - OBIETTIVA CONDIZIONE DI INCERTEZZA DELLA NORMA - ESCLUSIONE



ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI VIOLAZIONE CHE COMPORTI UN OBBLIGO DI DENUNCIA - OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA - ESCLUSIONE - OPERATIVITA' DEL RADDOPPIO IN CASO DI NOTIZIA DI REATO PRETESTUOSA - ESCLUSIONE

IVA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - DICHIARAZIONE D'INTENTI - OBBLIGO DI VERIFICA PER IL CEDENTE DELLA REGOLARITA' FORMALE DELLA DICHIARAZIONE - SUSSISTE - OBBLIGO DI VERIFICA PER IL CEDENTE DELLA REGOLARITA' SOSTANZIALE DELLA DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO SULLA CONSAPEVOLEZZA DELLA FALSITA' IN CAPO AL CEDENTE IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SUSSISTE

Non è invocabile da parte del contribuente l'esimente derivante da condizioni di obiettiva condizione di incertezza della norma laddove la stessa si espliciti nel concreto nella pendenza di un giudizio sulla compatibilità dell'imposta avanti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea e ciò, a maggior ragione, ove la decisione della Corte confermi la legittimità dell'impianto normativo.

Il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento previsto dall'art. 57, 3 co., D.P.R. 633/1972 opera in presenza di un reato tributario indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia ovvero da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato stesso. Tale raddoppio, tuttavia, deve ritenersi escluso quando l'uso della notizia di reato risulti pretestuoso e strumentale, finalizzato unicamente a evitare la decadenza prevista dall'art. 57 sopra richiamato.

Nel caso di cessioni all'esportazione, il cedente che riceva dal proprio cessionario, che si dichiara esportatore abituale, la prevista dichiarazione d'intenti, deve accertarsi unicamente della regolarità formale della dichiarazione medesima, senza alcun obbligo di verificare la veridicità sostanziale della stessa. È, pertanto, onere dell'Amministrazione finanziaria provare, sulla base di riscontri oggettivi, la consapevolezza del cedente in ordine alla falsità della dichiarazione; solo in tal caso, peraltro, è possibile disconoscere il diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA dovuta o versata a monte.



STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Commissione Tributaria di II grado di Trento - sentenza 20 maggio 2013, n.55 - Presidente Pascucci - Relatore Pontalti

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – ART. 12, CO. 7 – APPLICABILITA' SOLO IN CASO DI VERIFICHE PRESSO IL CONTRIBUENTE

Il settimo comma dell'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede un termine di 60 giorni fra la notificazione del PVC e l'atto di accertamento, non può trovare applicazione nel caso l'ufficio non abbia eseguito un accesso presso il contribuente, ma abbia solamente effettuato una verifica presso i propri uffici.